

LEGGI E DECRETI - GESETZE UND DEKRETE

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1955 n. 18

Partecipazione della Regione alla costituzione di una Società proponentesi la costruzione di una centrale Ortofrutticola a Merano.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Giunta Regionale è autorizzata a deliberare e concludere, con l'osservanza delle disposizioni degli articoli seguenti, la partecipazione della Regione alla costituzione di una Società che si propone la valorizzazione della tipica produzione frutticola locale mediante la costruzione di una centrale ortofrutticola in Merano.

Art. 2

Il Presidente della Giunta Regionale — previa deliberazione della Giunta stessa — è autorizzato ad approvare con proprio Decreto lo Statuto della Società che prevederà una adeguata rappresentanza della Regione negli Organi di Amministrazione ed in quelli di Controllo.

Art. 3

Per le finalità di cui sopra la Giunta Regionale è autorizzata a stanziare in appositi capitoli di spesa dei Bilanci attinenti gli esercizi finanziari 1955 e 1956 la somma complessiva di Lire 90 milioni ripartiti come appresso:

- a) Lire 60.000.000.— a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1955;
- b) Lire 30.000.000.— a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1956.

Per l'esercizio finanziario in corso si farà fronte prelevando l'importo di Lire 60.000.000.— dal fondo di riserva iscritto al capitolo 48 del Bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 4

Nello stato di previsione della spesa (tab. B) per l'esercizio finanziario 1955 sono introdotte le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

Cap. 48 - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso L. 60.000.000.—

b) in aumento:

Cap. 174 bis - (di nuova istituzione) - Conferimento della Regione al capitale della S.p.A. Centrali Ortofrutticole Merano (Prima quota) L. 60.000.000.—

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 18 luglio 1955.

Il Presidente della Giunta Regionale
ODORIZZI

Visto:

Il Commissario del Governo nella Regione
BISIA

REGIONALGESETZ vom 18. Juli 1955, Nr. 18

Beteiligung der Region an der Gründung einer Gesellschaft für die Errichtung einer Grossmarkthalle für Obst und Gemüse in Meran.

DER REGIONALRAT

hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DER REGIONALAUSSCHUSSES

verkündet

folgendes Gesetz:

Art. 1

Der Regionalausschuss ist ermächtigt, unter Einhaltung der Bestimmungen der folgenden Artikel die Beteiligung der Region an der Gründung einer Gesellschaft zu beschliessen und zu vereinbaren, die sich die Verwertung der örtlichen Obsterzeugung durch die Errichtung einer Grossmarkthalle für Obst und Gemüse in Meran zum Ziel setzt.

Art. 2

Der Präsident des Regionalausschusses ist ermächtigt, nach Beschluss des Ausschusses die Satzung der Gesellschaft, die eine angemessene Vertretung der Region in den Verwaltungs- und Aufsichtsorganen vorsieht, mit Dekret zu genehmigen.

Art. 3

Für die obenerwähnten Zwecke ist der Regionalausschuss ermächtigt, in eigenen Ausgabenkapiteln der Haushaltsvoranschläge für die Finanzjahre 1955 und 1956 den Gesamtbetrag von Lire 90.000.000.— auszuwerfen, der sich wie folgt aufteilt:

- a) Lire 60.000.000.— zu Lasten des Haushaltes für das Finanzjahr 1955;
- b) Lire 30.000.000.— zu Lasten des Haushaltes für das Finanzjahr 1955;
- Für das laufende Finanzjahr wird der Betrag von Lire 60.000.000.— vom Rücklagenbetrag behoben, der im Kapitel 48 des Haushaltes für dasselbe Finanzjahr eingetragen ist.

Art. 4

Im Voranschlag der Ausgaben (Tabelle B) für das Finanzjahr 1955 werden folgende Änderungen eingeführt:

- a) in Verminderung:

Kap. 48 - verfügbarer Betrag zur Tragung von Lasten, die aus vor der Genehmigung stehenden gesetzlichen Massnahmen erwachsen

L. 60.000.000.—

- b) in Erhöhung:

Kap. 174 bis - (neu eingeführt) - Beteiligung der Region am Kapital der Meraner Grossmarkthalle für Obst und Gemüse A. G. (1. Betrag)

L. 60.000.000.—

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 18. Juli 1955.

Der Präsident des Regionalausschusses
ODORIZZI

Gesehen:

Der Regierungskommissär in der Region
BISIA

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1955, n. 19

Modificazioni all'ordinamento degli Enti Provinciali per il Turismo di Trento e di Bolzano.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

I Consigli di Amministrazione degli Enti Provinciali per il Turismo di Trento e di Bolzano nomineranno ciascuno nel proprio seno una Giunta ese-

cutive composta di cinque membri e presieduta dal Presidente dell'Ente.

Due di detti membri dovranno essere scelti fra i presidenti in carica delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo delle rispettive Provincie, il terzo fra i rappresentanti dell'organizzazione alberghiera, il quarto e il quinto fra gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione.

La Giunta esecutiva:

- a) vigila sull'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) predispose le iniziative da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- c) attua i compiti che le verranno affidati dal Consiglio.

Funge da segretario il Segretario dell'Ente Provinciale per il Turismo.

Art. 2

E' istituito un Collegio di tre revisori da nominarsi dal Consiglio di Amministrazione di ciascun Ente con deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale scegliendoli fra persone di specifica competenza tecnica, estranee all'amministrazione dell'Ente stesso, di cui una dovrà essere regolarmente iscritta all'albo dei revisori ufficiali dei conti.

Il Collegio di cui sopra è organo dell'Ente.

I revisori durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori controlla il servizio di cassa e di economato, verifica l'esistenza delle attività mobiliari dell'Ente, la regolarità dei mandati, delle reversali e dei residui, nonché le relative contabilità, la regolarità dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi e della situazione patrimoniale in conformità alle leggi ed ai regolamenti in vigore. Esso compila e presenta apposite relazioni al Consiglio sia sull'andamento dell'amministrazione che sul bilancio preventivo nonché sul conto consuntivo e sulla situazione patrimoniale.

Assiste, infine, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può assistere a quelle della Giunta esecutiva.

Ai componenti il Collegio dei revisori spetta, a carico del bilancio dell'Ente, una indennità da fissarsi e da deliberarsi di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

La composizione della Giunta esecutiva e quella del Collegio dei revisori, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dell'Ente Provinciale per il Turismo di Bolzano, dovrà adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio Provinciale di Bolzano.